

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 15/07/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 25 settembre 2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31 dicembre 2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.595,16, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione non maturate, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- gli interessi e la rivalutazione monetaria;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 500,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che nel contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e, più precisamente, nell'art. 5 è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le "spese di istruttoria", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento del contratto, e le "spese di intermediazione" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita dalla fase di pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente;
- che in data 9 febbraio 2023 la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su una questione interpretativa relativa all'art. 25 della direttiva 2014/17 sul credito immobiliare, la quale

non differisce rispetto a quella emessa nel caso *Lexitor*, riguardante invece l'art. 16 della Direttiva 2008/48 UE; precisa che la Corte ha rilevato che nella normativa europea relativa al credito immobiliare è previsto un sistema di tutela rafforzato del consumatore attraverso il PIES, mentre per il credito al consumo è previsto l'obbligo per i finanziatori di rilasciare il modulo SECCI;

- che dalla lettura delle citate sentenze della CGUE traspare come il “*vero discriminio*” sia il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore, anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive;
- che pertanto, avendo la disciplina primaria e secondaria nel corso degli anni obbligato gli intermediari finanziari a distinguere tra costi *up-front* e *recurring*, il rimborso delle voci di costo richiesto dal ricorrente non è dovuto in quanto indicate chiaramente in contratto come *up front*;
- la propria carente di legittimazione passiva in merito alla richiesta di restituzione delle spese di intermediazione, in quanto l'*accipiens* effettivo delle somme versate dal cliente è l'agente intervenuto per la stipula del contratto;
- di essere comunque disponibile, “*per mera volontà conciliativa*”, a rimborsare la somma di € 191,26, come da proposta formulata nel riscontro al reclamo e rifiutata dal ricorrente.

Pertanto, chiede:

- in via principale, di rigettare il ricorso;
- in via subordinata, di essere ritenuta carente di legittimazione passiva quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carente di legittimazione passiva formulata dall'intermediario rispetto alla ripetizione delle spese di intermediazione, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento e soggetto, come tale, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del TUB (v. Collegio di Bari, decisioni n. 6856/2023 e n. 23783/2018).

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (“sentenza *Lexitor*”).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";*
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".*

È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuzioni della sentenza Lexitor *"non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)"* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli

oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi *recurring*; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi *up front*; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio accerta la natura *up front* delle spese di istruttoria, in quanto trattasi di costi sostenuti dal finanziatore per l'analisi della richiesta del prestito ai fini esclusivi della sua concessione. Di contro, accerta la natura *recurring* delle "spese di intermediazione", in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto; segnatamente, per questa componente commissionale, il Collegio ritiene che debba essere valorizzato il criterio per i costi *recurring* (in proporzione lineare), attesa la descrizione recata dall'art. 5 del contratto, da cui si ricava la remunerazione di attività quali "mantenimento delle strutture adibite" e "iniziativa pubblicitarie e di comunicazione" (cfr., sul punto, Collegio di Bari, decisioni n. 5773/2023 e 3809/2022).

Pertanto, tenuto conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ► 120	rate scadute ► 61	rate residue 59	% restituzioni		
TAN ► 5,849%					
			- in proporzione lineare 49,17% - in proporzione alla quota interessi 26,73%		
n/c		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale
	▼	▼	▼	▼	▼
○	spese di intermediazione (<i>recurring</i>)	€ 2.528,40	€ 1.243,13	€ 675,75	○
○	spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 716,00	€ 352,03	€ 191,36	○
●		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○
●		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○
●		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○
●		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○
rimborsi senza imputazione					€ 0,00
					tot rimborsi ancora dovuti € 1.434
					interessi legali si ▼

Non può essere accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, in ragione del consolidato orientamento di questo Collegio (ex *multis* Collegio di Bari, decisione n. 1261/18), secondo cui "[n]on meritevole di accoglimento è ... la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta".

Infine, per orientamento consolidato dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 4580/2025; n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.434,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI